legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 18/2020
del 19 marzo 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La proroga della procedura di previdimazione dei certificati di origine preferenziale delle merci Eur1

La disapplicazione della disciplina anti-elusiva anche in caso di assenza di spese per il personale

GIURISPUDENZA COMUNITARIA

La rilevanza ai fini Iva del distacco di personale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Il principio di solidarietà applicato al pagamento dell'Iva nelle operazioni sottocosto

Il rapporto tra i principi di cartolarità e neutralità in ambito Iva

Le condizioni per la detrazione dell'Iva relativa alle prestazioni di servizi

I requisiti formali per la detrazione delle imposte estere forfetarie

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'onere della prova nella rideterminazione dei prezzi di trasferimento

La proroga della procedura di previdimazione dei certificati di origine preferenziale delle merci Eur1

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Nota del 12 marzo 2020, n.88470

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in tema di tributi doganali, ha chiarito che, a causa della situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19, è obbligatoriamente sospesa l'attività istruttoria dell'Amministrazione volta a conferire la qualifica di "esportatore autorizzato" alle imprese che la richiedono. Pertanto, aggiunge l'Amministrazione doganale, viene prorogato dal 21 aprile al 21 giugno 2020, il termine entro cui gli esportatori italiani possono ricorrere alla procedura di previdimazione dei certificati di origine preferenziale delle merci Eur1, di cui alla nota del 30 maggio 2003, n.6305.

torna su

La disapplicazione della disciplina anti-elusiva anche in caso di assenza di spese per il personale

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 6 marzo 2020, n.88

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art.172, comma 7 del Tuir, ai sensi del quale le società partecipanti alla fusione possono riportare le perdite fiscali e gli interessi passivi non deducibili, nei limiti del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, sempreché dal conto economico risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, sussistono le minime condizioni di vitalità economica, tali da consentire la disapplicazione della suddetta disciplina se, nel periodo precedente e in quello interinale la fusione, l'assenza di costi relativi al personale dipendente deriva dall'affitto dell'unica azienda e dal conseguente trasferimento dei propri dipendenti alla società affittuaria. Pertanto, conclude l'Amministrazione finanziaria, il risparmio di imposta connesso al riporto delle perdite pregresse e degli interessi passivi indeducibili è del tutto fisiologico, non sussistendo alcun intento elusivo.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La rilevanza ai fini Iva del distacco di personale

Corte di Giustizia – Sentenza dell'11 marzo 2020, causa C-94/19

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, i prestiti e i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sono rilevanti ai fini Iva. Infatti, aggiunge la Corte, l'esistenza di un compenso percepito dal prestatore, che costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario, fa sì che l'operazione si configuri come prestazione di servizi, così come definita ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.*c*) della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, anche se in contraddizione con il disposto di cui all'art.8, comma 35 della legge 11 marzo 1988, n.67, ai sensi del quale, non sono da intendere rilevanti ai fini dell'Imposta i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il principio di solidarietà applicato al versamento dell'Iva nelle operazioni sottocosto

Corte di Cassazione – Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7082

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.60-*bis* del Decreto Iva, in caso di mancato versamento da parte del cedente, dell'imposta relativa alle cessioni di beni effettuate a prezzi inferiori rispetto al loro valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento dell'Iva, ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, è sufficiente l'obiettiva differenza tra il prezzo praticato e quello di mercato. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, rimane ferma la possibilità, per il cessionario, di dimostrare la congruità del prezzo corrisposto, in quanto analogo a quello pattuito nelle precedenti transazioni con il cedente, ovvero praticato anche da altri operatori del mercato di riferimento.

torna su

Il rapporto tra i principi di cartolarità e neutralità in ambito Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7080

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, ai sensi dell'art.21, comma 7 del Decreto Iva, nell'ipotesi di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta sulla base delle indicazioni fornite nel documento, in ottemperanza al c.d. principio di cartolarità, qualora il contribuente non provveda ad emendare gli errori relativi all'emissione della fattura o all'indicazione dei dati in essa riportati. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, nel rispetto del diverso principio di neutralità, tale circostanza non può ritenersi ostativa al riconoscimento del rimborso dell'Iva indebitamente versata, se risulta che sia stato definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'esercizio del diritto alla detrazione da parte del destinatario sulla base della fattura errata.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le condizioni per la detrazione dell'Iva relativa alle prestazioni di servizi

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 marzo 2020, n.6794

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.19, comma 1 del Decreto Iva, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ha chiarito che, con riferimento all'Iva assolta sulle prestazioni di servizi, è sufficiente l'emissione della relativa fattura, non essendo invece necessario il pagamento del corrispettivo. Infatti, conclude la Suprema Corte, ai sensi dell'art.6, commi 3 e 4 del Decreto Iva, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, oppure alla data di emissione della fattura, se anteriore.

torna su

I requisiti formali per la detrazione delle imposte estere forfetarie

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 febbraio 2020, n.4414

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art.165 del Tuir, ai sensi del quale le imposte sui redditi prodotti all'estero, ivi pagate a titolo definitivo, possono essere detratte in Italia nel limite del rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite precedenti ammesse in deduzione. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, il contribuente che vuole beneficiare della richiamata detrazione in caso di imposte forfetarie sostitutive, è gravato da uno stringente onere documentale, in quanto deve produrre atti idonei a provare la definitività del pagamento effettuato nello Stato estero, tra i quali la certificazione dell'Amministrazione finanziaria locale.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'onere della prova nella rideterminazione dei prezzi di trasferimento

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza 14 gennaio 2020, n.27/13/2020

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in tema di reddito d'impresa, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare l'applicazione di prezzi inferiori rispetto al valore normale dei beni e/o servizi scambiati. In particolare, aggiunge la Commissione, l'utilizzo di una metodologia alternativa rispetto al metodo tradizionale del confronto del prezzo, c.d. CUP - *Comparable Uncontrolled Price Method*, senza che ne sia fornita adeguata motivazione, costituisce una violazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it